



**ASSOGRAFICI - Associazione Nazionale Italiana
Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici**



Statuto

Associazione dei Responsabili di Produzione delle

Attività di Comunicazione Pubblicitaria

Milano, Piazza Conciliazione 1 – Tel. 02 4981051 – E-Mail assoprod@assografici.it

INDICE

- Art. 1** Costituzione
- Art. 2** Scopi
- Art. 3** Soci Effettivi
- Art. 4** Soci Aggregati
- Art. 5** Soci Sostenitori
- Art. 6** Doveri dei Soci
- Art. 7** Accettazione dei nuovi Soci
- Art. 8** Altri doveri dei Soci, dimissioni e pagamento delle quote
- Art. 9** Perdita dei requisiti di socio
- Art. 10** Quote associative
- Art. 11** Gli organi dell'Associazione
- Art. 12** L'Assemblea
- Art. 13** Votazioni in Assemblea
- Art. 14** Scopi dell'Assemblea Ordinaria
- Art. 15** Convocazione dell'Assemblea Straordinaria
- Art. 16** Il Consiglio Direttivo
- Art. 17** Compiti del Consiglio Direttivo
- Art. 18** Il Presidente
- Art. 19** Il Vice Presidente
- Art. 20** Il Segretario e i Consiglieri
- Art. 21** Garanzie statutarie e disciplina sociale
- Art. 22** Il Collegio dei Probiviri
- Art. 23** Patrimonio e rendiconto
- Art. 24** Scioglimento dell'Associazione
- Art. 25** Disposizione finale

Statuto

dell'Associazione dei Responsabili di Produzione delle Attività di Comunicazione Pubblicitaria

Art. 1 – Costituzione

E' costituita con sede a Milano - Piazza Conciliazione, 1 - una libera Associazione di Responsabili Produzione delle attività di Comunicazione Pubblicitaria, denominata anche ASSOPROD.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) favorire l'interscambio professionale fra i soci, gli enti, le aziende o persone interessate alla comunicazione pubblicitaria o editoriale nelle aree tecniche attuali e future, produttive, realizzative e organizzative in Italia e all'estero;
- b) promuovere, realizzare ed eventualmente divulgare studi, ricerche, pubblicazioni e ogni altra iniziativa atta a contribuire al miglioramento qualitativo della tecnica professionale e più in generale della realizzazione pubblicitaria, promozionale ed editoriale italiana;
- c) operare per la formazione, la qualificazione, la valorizzazione e lo sviluppo dell'attività professionale.

Art. 3 – Soci Effettivi

Possono assumere a pieno diritto la qualifica di socio coloro che di fatto e prevalentemente esercitano l'attività di Direttori e/o Responsabili dei Reparti di Produzione Stampa, Multimediali, New media, Ufficio Traffico, Controllo Qualità, nonché altre figure tecnico-professionali operanti nella produzione pubblicitaria, promozionale ed editoriale in qualità di liberi professionisti oppure alle dipendenze di:

- a) Agenzie e studi di pubblicità;
- b) Uffici di pubblicità aziendale;
- c) Aziende nel settore multimediale;
- d) Aziende editoriali;
- e) Strutture che realizzano lavori di pre-stampa, anche se di proprietà di un'Agenzia, purché lavorino solo ed esclusivamente per la stessa Agenzia.

Il socio deve avere un'anzianità professionale di almeno tre anni.

La verifica della documentazione è compito del Consiglio Direttivo.

E' data inoltre facoltà al Consiglio Direttivo di nominare a suo giudizio fino ad un massimo di quattro nuovi soci l'anno che non abbiano i requisiti sopra menzionati.

Art. 4 – Soci Aggregati

In aggiunta alla figura del socio, è prevista la speciale categoria di "Socio Aggregato".

Può assumere la qualifica di Socio Aggregato, solo chi, al momento dell'iscrizione, abbia un'anzianità non inferiore ai tre anni, svolga un'attività retribuita e non abbia ancora raggiunto la qualifica professionale, così come previsto all'articolo 3 comma 1 e 2.

Possono aderire all'Associazione in qualità di Soci Aggregati, anche i soggetti interessati al mondo della comunicazione pubblicitaria o editoriale, nonché coloro i quali svolgono attività tecniche e/o produttive, così come previsto all'articolo 2 comma 1 a)

Colui che desidera acquisire la qualità di Socio Aggregato deve fare una richiesta scritta al Consiglio Direttivo allegando la fotocopia della carta di identità ed il proprio curriculum professionale.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di esaminare le domande di ammissione alla qualifica di Socio Aggregato e di verificare le documentazioni allegate. Il Consiglio ha inoltre facoltà di chiedere ulteriori documentazioni o informazioni ed, eventualmente, invitare il candidato ad un colloquio, un'intervista o alla compilazione di un questionario da inviare anche per via postale, fax o posta elettronica.

Il Consiglio conserva in ogni caso la facoltà di accettare o respingere le domande di ammissione a suo insindacabile giudizio.

La perdita della qualità di Socio Aggregato potrà avvenire per una delle cause previste dallo Statuto per tutti i soci.

Il Socio Aggregato è ammesso a tutte le attività dell'Associazione. Può assistere alle assemblee ma senza diritto di voto. Inoltre non può assumere cariche sociali e non gode degli stessi privilegi riservati ai soci in caso di riconoscimento giuridico delle figure professionali rappresentate dall'associazione.

Il Socio Aggregato è tenuto al rispetto e all'osservanza di tutte le norme di comportamento sociale stabilite dal presente Statuto.

Art. 5 - Soci Sostenitori

Art. 5 - Soci Sostenitori

Possono altresì aderire, come soci sostenitori, persone giuridiche la cui attività presenti un interesse manifesto e/o sia correlata con la categoria rappresentata da Assoprod.

L'ammissione dei soci sostenitori verrà deliberata dal Consiglio Direttivo su presentazione della domanda di adesione.

Il contributo di adesione per i soci sostenitori verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.

I Soci sostenitori saranno invitati a partecipare all'Assemblea Generale di Assoprod, senza diritto di voto.

Essi potranno inoltre essere invitati ad altri specifici eventi organizzati dai responsabili di produzione delle agenzie di pubblicità.

Nell'ambito delle attività cui saranno invitati a partecipare, i soci sostenitori potranno essere rappresentati da un solo esponente.

Art. 6 - Doveri dei Soci

Per l'ammissione, il socio assume l'impegno di:

- a) presentare domanda per iscritto all'associazione contenente la dichiarazione esplicita di possedere i requisiti di cui all'articolo. 3 comma 1 e 2;
- b) osservare il presente Statuto e le deliberazioni prese a termine di esso dagli Organi dell'Associazione;
- c) collaborare con spirito di solidarietà alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione;
- d) agire con spirito di lealtà e correttezza in genere e in particolare verso gli altri associati;
- e) informare prontamente l'Associazione di qualunque fatto, controversia o questione di carattere generale che la riguardi;
- f) tenere una condotta che non rechi alcun discredito all'associazione;
- g) versare puntualmente la quota associativa.

Art. 7 - Accettazione di nuovi Soci

L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Altri doveri dei Soci, dimissioni e pagamento delle quote

Ogni socio partecipa all'attività dell'Associazione, contribuisce alla determinazione degli obiettivi e delle linee d'azione, concorre all'elezione degli organi statutari e accede alle cariche secondo le norme del presente Statuto.

Ogni Socio ha il dovere di attenersi alle norme statutarie dell'Associazione, di rispettare le decisioni degli organi direttivi e di concorrere alla loro attuazione.

L'iscrizione vale sino al 31 dicembre di ogni anno. Si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissione, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso.

La quota d'iscrizione per l'anno in corso deve essere pagata entro il 31 gennaio a mezzo assegno o bonifico bancario.

In caso di mancato pagamento entro il 31 gennaio, il socio ha la possibilità di provvedere al versamento della quota senza incorrere in sanzioni fino al 30 aprile. Oltre tale limite è facoltà del Consiglio Direttivo dichiarare decaduti i soci ritardatari nel pagamento.

La quota eventualmente pagata oltre la deroga del 30 aprile può essere respinta dal Consiglio Direttivo.

Il socio che cessa di avere le caratteristiche di idoneità di cui all'articolo 3 comma 1 può, previa domanda, continuare a rimanere iscritto purché non eserciti attività incompatibile con l'appartenenza all'Associazione.

Il socio decaduto, che rassegna le dimissioni, che viene espulso per decisione dei probiviri o che decade per decisione del Consiglio Direttivo, non può rientrare nell'Associazione prima che siano trascorsi due anni sociali dall'anno della sua fuoriuscita dall'Associazione.

Il socio che desidera rientrare alla scadenza dei due anni sociali deve presentare domanda scritta che viene accettata ad esclusiva discrezione del Consiglio Direttivo.

Il socio decaduto può, se lo desidera, chiedere la riammissione all'Associazione prima che siano trascorsi i due anni sociali, inviando domanda scritta al Consiglio Direttivo e pagando le quote dovute per tutti gli anni successivi alla sua uscita dall'Associazione. E' facoltà del Consiglio Direttivo accettare o meno tale richiesta a suo insindacabile giudizio.

Art. 9 - Perdita dei requisiti di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate a mezzo raccomandata, o via fax, al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota sociale e dell'eventuale contributo integrativo entro i termini stabiliti dallo Statuto e dall'assemblea;
- c) per esclusione deliberata dall'Assemblea, anche su proposta dei singoli soci, quando si ravvisi un comportamento del socio che sia contrario agli scopi e allo spirito dell'Associazione o, comunque, dell'etica professionale;
- d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, fatta salva la deroga di cui all'articolo 8 comma 7.

Art. 10 - Quote associative

Le quote sociali sono stabilite anno per anno dall'assemblea.

Le quote vengono differenziate per:

- a) Socio
- b) Socio Aggregato
- c) Socio Sostenitore

Le quote si intendono per anno solare. In caso di iscrizione di nuovi associati nell'ultimo bimestre dell'anno la quota versata si intende valida per l'anno sociale successivo.

Le quote associative devono essere versate prima che sia dato inizio all'assemblea ordinaria, alla quale potranno appunto partecipare solo i soci in regola con la quota associativa. Le quote di cui sopra possono essere versate tanto dal socio quanto dall'azienda di appartenenza dello stesso, oppure parzialmente da ciascuno dei due soggetti, purché il totale corrisponda alla quota associativa piena. In caso contrario l'iscrizione non sarà ritenuta valida a tutti gli effetti.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo potrà proporre all'assemblea di deliberare una contribuzione integrativa da parte di ciascun socio.

Art. 11 - Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Proviviri.

Art. 12 - L'Assemblea

All'Assemblea partecipano tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi associativi. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente mediante invito scritto personale a ciascuno dei soci, da spedirsi, anche via fax e/o e-mail, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, dell'ora e della data dell'assemblea.

L'ordine del giorno è steso a cura del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti il Consiglio Direttivo, oppure su proposta di almeno un quarto degli iscritti all'Associazione, comunicata prima dell'invio dell'avviso di convocazione.

Non si possono adottare deliberazioni su argomenti non posti all'ordine del giorno, comunicati nelle forme previste ai singoli appartenenti all'associazione.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano intervenuti o rappresentati la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Art. 13 - Votazioni in Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di inadempimento di questi, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano presente.

Il Segretario del Consiglio è responsabile del verbale dell'adunanza. Il verbale può essere redatto da terzi anche non soci. Il verbale sarà conservato negli atti dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, ad esclusione dei Soci Aggregati.

I soci assenti hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio (che non sia Socio Aggregato) mediante delega. Ogni socio non potrà essere portatore di più di una delega con diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati.

L'assemblea delibera per alzata di mano, ma le votazioni concernenti le cariche sociali devono svolgersi sempre a scrutinio segreto. In caso di parità di voti, la votazione dovrà essere ripetuta.

Art. 14 - Scopi dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria deve avere luogo entro il mese di aprile di ciascun anno. Determina l'indirizzo generale dell'attività dell'associazione, procede quando necessario all'elezione dei Consiglieri, del Segretario, del Vice Presidente, del Presidente e del Collegio dei Probiviri e delibera:

- a) sull'attività svolta nell'anno precedente dall'associazione;
- b) sul bilancio annuale consuntivo;
- c) sull'ammontare della quota associativa e di eventuali contributi integrativi a carico dei soci.

Art. 15- Convocazione dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in ogni tempo quando il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci con l'indicazione degli argomenti da porsi all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano intervenuti o rappresentati la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da quattro o sei consiglieri.

Nell'eventualità che si renda vacante la carica di Presidente, essa verrà automaticamente attribuita al Vice Presidente. Il nuovo Presidente decade insieme agli altri componenti del consiglio.

Nell'eventualità che si renda vacante la carica di Vice Presidente, essa verrà attribuita, per elezione interna del Consiglio, a uno dei Consiglieri in carica. Il nuovo Vice Presidente decade insieme agli altri componenti del Consiglio.

Nell'eventualità che si renda vacante la carica di Segretario, il Consiglio Direttivo può cooptare un nuovo segretario, scegliendolo tra i consiglieri stessi o tra i soci che ne abbiano i requisiti. Il Segretario cooptato decade insieme agli altri componenti del Consiglio.

Nell'eventualità che si rendano vacanti cariche di Consiglieri, il Consiglio Direttivo può cooptare altri consiglieri, scelti tra gli iscritti che ne abbiano i requisiti. I Consiglieri cooptati decadono insieme agli altri componenti del consiglio.

In caso di vacanza di più della metà dei consiglieri, si dovrà procedere all'Assemblea per la rielezione dell'intero consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'associazione almeno una volta ogni bimestre e ogni volta che ciò sia stato richiesto da non meno di un quarto dei suoi componenti. L'invito dovrà essere comunicato almeno due giorni prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di oltre la metà del numero dei suoi membri in carica e l'approvazione della metà più uno dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

A discrezione del Consiglio Direttivo sarà considerato dimissionario il Consigliere che sia rimasto assente a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo e comunque a più di sei riunioni nel corso dell'anno sociale.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le delibere dell'Assemblea;
- b) promuovere le iniziative in relazione agli scopi sociali;
- c) costituire commissioni consultive;
- d) decidere sull'ammissione di nuovi soci;
- e) deliberare in merito alle relazioni e al bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) proporre la misura e le modalità di pagamento dei contributi associativi per la successiva approvazione dell'assemblea;
- g) decidere in ordine alle spese straordinarie per il funzionamento dell'associazione;
- h) determinare l'organico del personale;
- i) designare i rappresentanti dell'associazione presso gli enti esterni.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo dovrà essere compilato a cura del segretario, un verbale che verrà sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario stesso e sarà conservato tra gli atti dell'associazione. Il Consiglio potrà richiedere in casi particolari la presenza alle proprie riunioni di Soci e/o Soci Aggregati che in ogni caso non avranno diritto di voto nell'ambito del Consiglio.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni persone con specifiche competenze appartenenti o meno all'Associazione, senza diritto di voto.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente eletto dall'Assemblea dura in carica tre anni e può essere eletto nella stessa carica non più di due volte consecutive, salvo il caso di assenza di candidati per la sua carica. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Rappresenta legalmente l'associazione sia nei confronti degli associati, sia dei terzi e di qualsiasi ente e autorità.

Attua le delibere del Consiglio Direttivo, impartendo le conseguenti direttive di governo dell'Associazione.

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo che deve però ratificare l'operato nella prima adunanza.

Art. 19 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto nella stessa carica più volte consecutive. Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di inadempimento di questi.

Art. 20 - Il Segretario e i Consiglieri

Il Segretario provvede alle incombenze affidategli dal Consiglio Direttivo e dalla Presidenza. E' un membro effettivo del consiglio con diritto di voto e cura la redazione dei verbali, anche se affidati a terzi.

Coordina le attività dell'Associazione, nei limiti e secondo i criteri fissati dal Consiglio e svolge le funzioni di Tesoriere. Come il Presidente e il Vice Presidente, anche il Segretario e i consiglieri sono eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti più volte consecutive.

Art. 21 - Garanzie statutarie e disciplina sociale

Gli iscritti e gli organi dell'associazione che vi abbiano interesse possono proporre il ricorso all'organo di controllo competente per violazione dello statuto e dei regolamenti.

L'Organo di Controllo per l'Associazione è il collegio dei Probiviri.

L'organo di controllo ha il compito di accertare la fondatezza del ricorso e di deliberare adeguati provvedimenti ove non risulti possibile conciliare la controversia e ripristinare il rispetto delle norme.

Nei confronti del singolo socio, i provvedimenti sono:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione fino ad un anno da eventuali cariche;
- c) la rimozione dalle cariche;
- d) la sospensione dall'Associazione a tempo indeterminato.

L'iscritto oggetto del ricorso deve conoscere tempestivamente i fatti che gli vengono addebitati per potersi difendere adeguatamente, e ha il diritto di essere presente alle riunioni nelle quali viene discusso il suo caso.

L'iscritto sospeso dall'attività sociale non può presentare domanda di riammissione prima del decorso di un anno. Sulla sua domanda decide il Consiglio Direttivo in base alle norme per i soci dimissionari. L'iscritto riammesso non potrà ricoprire cariche se non dopo un anno dalla sua riammissione.

Art. 22 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di controllo dell'associazione preposto a derimere le controversie tra i soci.

E' costituito da tre membri effettivi e un supplente: due membri effettivi ed il supplente vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria tra gli iscritti che abbiano almeno trentacinque di età, mentre il terzo membro effettivo viene nominato dal Consiglio direttivo e può essere anche persona estranea all'Associazione.

I probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non possono far parte di organi direttivi dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri esamina e decide, per maggioranza (due voti su tre) mediante atto motivato sui ricorsi presentati nei confronti degli iscritti: il termine massimo per la sua decisione è di trenta giorni dalla presentazione del ricorso

Art. 23 - Patrimonio e rendiconto

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dai beni mobili e immobili venuti in proprietà dell'associazione per acquisti, lasciti, donazioni, devoluzioni;
- b) dagli attivi di gestione e dalle rendite patrimoniali;
- c) da eventuali proventi di iniziative indette dall'associazione stessa.

Ogni anno dovrà farsi regolare inventario del patrimonio sociale da conservarsi in apposito libro.

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.

Il rendiconto, i preventivi e la relazione devono essere predisposte dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e depositati in sede almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Ordinaria che dovrà approvarli.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà sulla nomina del liquidatore e i relativi poteri, nonché sulla destinazione del patrimonio sociale.

Art. 25 - Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti e, quando non in contrasto, alle delibere del Consiglio Direttivo.

Milano, 25 febbraio 2004